

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. **XCVI**

n. **3**

## RELAZIONE

### SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO RIFERITA AI PROCEDIMENTI PENALI

(Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2010)

*(Articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

*Presentata dal Ministro della giustizia*

**(ALFANO)**

---

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 2011

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

---

	<i>Pag.</i>	
1) <i>Introduzione e breve analisi del fenomeno</i> .....	5	
1.1) <i>Introduzione</i> .....	» 5	
1.2) <i>Breve analisi del fenomeno</i> .....	» 5	
1.3) <i>Importanti avvertenze per una corretta lettura         dei dati</i> .....	» 6	
2) <i>Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta</i> .....	» 8	
3) <i>Cenni sulla procedura per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</i> .....	» 9	
4) <i>Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</i> .....	» 11	
4.1) <i>Premessa</i> .....	» 11	
4.2) <i>Persone richiedenti e minorenni ammessi         d'ufficio</i> .....	» 11	
4.3) <i>Area geografica</i> .....	» 13	
4.4) <i>Qualifica giuridica</i> .....	» 14	
4.5) <i>Età</i> .....	» 14	
4.6) <i>Nazionalità</i> .....	» 16	
4.7) <i>Tipo di ufficio giudiziario</i> .....	» 18	
5) <i>Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</i> .....	» 20	
5.1) <i>Persone ammesse</i> .....	» 20	
5.2) <i>Persone richiedenti ammesse per le quali vi è         stata la revoca dell'ammissione</i> .....	» 21	
5.3) <i>Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è         stato il recupero delle somme</i> .....	» 22	
6) <i>Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate</i> .	» 23	
6.1) <i>Introduzione e considerazioni iniziali</i> .....	» 23	

6.2) Ulteriori considerazioni .....	<i>Pag.</i>	24
6.3) Costi lordi in termini nominali .....	»	25
6.4) Costi lordi in termini reali .....	»	25
6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica .	»	27
6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario .....	»	29
7) <i>Tabelle allegate:</i>		
Tabelle anno 2010 .....	»	31

## 1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

### 1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative (anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti) ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.

### 1.2) Breve analisi del fenomeno

I dati relativi al **periodo 1995 – 2010** mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio in materia penale, è stato in crescita fino all'anno 2005, per poi decrescere e risalire leggermente fino all'anno 2010. *Nell'anno 2010 sono state circa 120.000 le persone interessate al beneficio, delle quali 103.000 sono state ammesse.* La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata come sempre piuttosto elevata; nell'anno 2010 in circa l'85% dei casi il giudice ha concesso l'autorizzazione a poter usufruire del patrocinio penale a spese dello Stato (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il Cap. 5 relativo alle persone ammesse).

Anche per ciò che riguarda i costi vi è stata una crescita fino all'anno 2005 (anno di picco della serie storica con oltre 96 milioni di Euro, considerando i costi in termini reali, ossia a prezzi anno 2010), per poi assumere un andamento che appare lievemente decrescente. *Nell'anno 2010 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate è stato di circa 87 milioni di Euro.*

Sia in termini di numero di persone interessate che di costi, il fenomeno ha registrato nel periodo 1995 – 2010 una *diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparendo a tutt'oggi quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole detenga al momento la quota maggiore (all'incirca, rispettivamente, il 45% e il 55%).

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2010 (il peso era inizialmente del 45% del 1995, poi diminuito fino al 7% del 2010) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita dei minorenni, in termini percentuali, è dovuta al grande aumento del numero dei maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni, che è invece rimasto stazionario.

L'andamento del numero degli stranieri interessati in termini assoluti è risultato crescente nel periodo esaminato (3.300 stranieri nel 1995 e oltre 24.000 nel 2010), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri) ha registrato un andamento a mo' di parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (9%; in entrambi gli anni 1995 e 2010 l'incidenza sul totale è stata di circa il 20%).

Restringendo l'analisi alle sole persone interessate minorenni (italiane e straniere), si è visto come l'incidenza degli stranieri minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata significativamente superiore rispetto al 20% sopra indicato; infatti nell'intero periodo esaminato tale incidenza è risultata approssimativamente costante e mediamente pari al 33% (1/3 dei minorenni interessati al beneficio era quindi straniero).

Relativamente ai costi, i dati evidenziano come *i costi relativi agli onorari per difensori (comprensivi dell'I.V.A.)* costituiscano la quasi totalità dei costi complessivi del patrocinio penale. Nell'intero periodo esaminato l'incidenza di tali costi sul totale è risultata costante, e, nell'anno 2010, è risultata pari al 95%.

Infine, si è visto come la maggior parte dei costi (circa il 63% nel 2010) si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati.

### **1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati**

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

**a)** A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi a contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).

**b)** A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per il periodo più recente (anni 2005-2010), una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per l'ultimo quadriennio della serie storica, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2010, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta di sottostime del dato reale).

**c)** A partire dalla precedente Relazione (ediz. Agosto 2009), è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio per tenere conto del fatto che, solitamente, per una piccola percentuale di richieste inoltrate nell'anno di rilevazione in esame (in genere solo il 4-5% del totale delle persone richiedenti), il giudice non riesce a decidere entro il 31 dicembre dell'anno stesso (sono in genere le richieste presentate negli ultimi giorni di dicembre, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta) e pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse (pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti).

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale piccola percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (l'85% nel 2010).

**d)** Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute, oltre ai motivi sopra esposti, anche ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati.

Tali revisioni e correzioni possono essere dovute, ad esempio, ad alcune rettifiche comunicate a posteriori dagli stessi uffici giudiziari, od anche, soprattutto per i dati degli anni più recenti, al fatto che alcuni uffici non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della Relazione, ma solo in seguito.

## 2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo dare le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal citato Testo unico, non può decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali), essendo peraltro equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel prospetto per i minorenni compare anche un'apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato od i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (in genere, per i minorenni, questo accade nella maggioranza dei casi; nell'anno 2010, in circa il 60% dei casi il difensore del minorenne è stato nominato d'ufficio; si è visto comunque come questa percentuale sia tuttavia in continua decrescita, nell'anno 1995 era infatti quasi del 90%).

Nel periodo 1995-2010, le percentuali degli uffici giudicanti rispondenti sono state le seguenti:

NUM. UFF INT. (*)	UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)								
	1995	1997	1999	2001(*)	2003	2005	2007	2009	2010
1.780	84%	93%	69%	87 %	82 %	81 %	72 %	77%	73%

(\*) il numero di uffici interessati, fino al 2001 compreso, è stato di oltre 900; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data

Per il periodo più recente (anni 2005-2010), come meglio descritto nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative (anche grazie alla detta stima dei dati mancanti) ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.



### 3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L'art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale, che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del '90 fino al 30/06/02 il patrocinio è stato disciplinato dalla *L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"* e sue successive modifiche; dal 01/07/02 la legge di riferimento è divenuta il *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

Nel proseguimento si riportano alcuni degli articoli piu' significativi del D.P.R. n° 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che *'è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, offeso da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria'* e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che *il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente*.

L'ambito di applicabilità del patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, come determinato ai fini del calcolo dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Resta sempre esclusa dall'ammissione al patrocinio la persona contro cui si procede per reati relativi all'evasione fiscale, o se la persona decide di nominare un secondo difensore (ad eccezione dei casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti). Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti ad allegare all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come anche precisato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato in secondo grado ed in Cassazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 80).

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presenti falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, a seconda che l'imputato sia maggiorenne o minorenne.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se al contrario l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenne o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d'ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato (art. 118). In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non dovendo il minorenne o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al patrocinio (al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

#### 4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

##### 4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati della serie storica riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per il periodo più recente (anni 2005-2010), una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per l'ultimo quadriennio della serie storica, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2010, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta di sottostime del dato reale).

##### 4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggioresenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (**persone richiedenti**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre ben presenti:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio


Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maioresenni l'ammissione è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se tardiva.

I dati relativi al periodo 1995 – 2010 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate, è stato in crescita fino all'anno 2005, per poi decrescere e risalire leggermente fino all'anno 2010. Nell'anno 2010 sono state circa 120.000 le persone interessate al beneficio:

PERSONE RICH. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
PERSONE RICH..	59,9%	67,2%	85,5%	89,1%	92,0%	92,0%	92,5%	95,3%	95,8%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	32,8%	14,5%	10,9%	8,0%	8,0%	7,5%	4,7%	4,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>TOT. NAZ. INT.</b>	<b>16.585</b>	<b>30.097</b>	<b>47.674</b>	<b>69.639</b>	<b>77.920</b>	<b>117.144</b>	<b>111.091</b>	<b>112.241</b>	<b>120.294</b>

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico,

**Persone interessate al patrocinio penale: persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio (anni 1995 - 2010)**



che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto all'aumento del solo numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio appare pressoché costante.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio (sia maggiorenni che minorenni) ne ottengono poi l'ammissione (nel 2010 solo l'85% ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Relativamente al numero dei minorenni ammessi d'ufficio, è tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle

ammissioni d'ufficio, esso viene determinato indirettamente mediante il numero dei difensori d'ufficio che hanno presentato istanza di liquidazione per l'incarico svolto.

Non essendo sempre il rapporto di 1:1 (un difensore per ogni minorenni) ed, inoltre, poiché la liquidazione dell'onorario si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in periodi precedenti, *il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve considerare, in definitiva, come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.*

### 4.3) Area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha registrato nel periodo 1995 – 2010 una *diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparendo a tutt'oggi quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole detenga al momento la quota maggiore (all'incirca, rispettivamente, il 45% e il 55%):


AREA GEOG.: PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
NORD	43,3%	41,9%	29,5%	28,0%	27,7%	26,7%	26,3%	26,0%	25,9%	
CENTRO	23,8%	22,8%	18,9%	18,6%	16,7%	20,2%	20,8%	20,2%	19,7%	
SUD	18,8%	21,4%	27,4%	32,9%	33,1%	30,2%	30,2%	28,9%	28,7%	
ISOLE	14,1%	13,9%	24,1%	20,5%	22,5%	22,9%	22,6%	25,0%	25,7%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.241	120.294	

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta andamento crescente in tutte le aree geografiche fino all'anno 2005, per poi decrescere e risalire leggermente fino all'anno 2010, e, come evidenziato anche dalla tabella delle percentuali, l'aumento più consistente si verifica per il Sud-Isole:

AREA GEOG.: PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
NORD	7.177	12.609	14.073	19.519	21.557	31.291	29.194	29.136	31.112	
CENTRO	3.948	6.865	9.030	12.952	13.077	23.617	23.156	22.691	23.715	
SUD	3.114	6.444	13.074	22.902	25.763	35.381	33.604	32.403	34.529	
ISOLE	2.346	4.179	11.497	14.266	17.523	26.855	25.137	28.011	30.938	
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.241	120.294	

Si ha quindi il seguente grafico:

**Persone interessate al patrocinio penale: area geografica (anni 1995-2010)**



#### 4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (**indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati**) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (**persone offese e danneggiate dal reato**).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci relative alle due menzionate categorie. Nel periodo esaminato non si registrano significative variazioni per ciò che riguarda il peso percentuale delle due categorie, restando peraltro la seconda confinata a livelli marginali, anche se appare in costante aumento:


QUALIFICA GIURIDICA: PERS.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
IND., IMP., COND.	98,8%	98,3%	97,9%	98,0%	96,6%	95,5%	94,0%	92,2%	91,6%	
PERS. OFF. E DANN.	1,2%	1,7%	2,1%	2,0%	3,4%	4,5%	6,0%	7,8%	8,4%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
<b>TOT. NAZ. INT.</b>	<b>16.585</b>	<b>30.097</b>	<b>47.674</b>	<b>69.639</b>	<b>77.920</b>	<b>117.144</b>	<b>111.091</b>	<b>112.241</b>	<b>120.294</b>	

#### 4.5) Età

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate al patrocinio penale, si registra un andamento del numero dei **minorenni** decisamente decrescente in termini percentuali sul totale; analogo ma opposto andamento si è avuto conseguentemente per la percentuale dei **maggiorenni**:

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
ETA' PERSONE	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
MAGGIORENNI	55,3%	65,8%	82,9%	86,7%	89,7%	89,5%	90,0%	92,4%	92,9%
MINORENNI	44,7%	34,2%	17,1%	13,3%	10,3%	10,5%	10,0%	7,6%	7,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.241	120.294

In termini assoluti, si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero di maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d'ufficio):



E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenne, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio in modo automatico. E' quest'ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella,

MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)									
MINORENNI	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
MIN. RICHIEDENTI	10,4%	4,3%	15,8%	18,8%	22,9%	23,9%	25,6%	38,2%	40,4%
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	95,7%	84,2%	81,2%	77,1%	76,1%	74,4%	61,8%	59,6%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	8.491

che mostra tuttavia come il peso dei minorenni richiedenti sia però in decisa crescita, al contrario dei minorenni ammessi di ufficio il cui peso è invece decrescente. Relativamente ai corrispondenti valori assoluti, che qui per brevità non vengono riportati, si può osservare come questo andamento dei pesi percentuali si verifica in quanto il numero dei minorenni

richiedenti in valore assoluto è in aumento, mentre invece il numero dei minorenni ammessi di ufficio, sempre in valore assoluto, è rimasto sostanzialmente costante nell'intero periodo.

Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

AREA GEOG.: MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
NORD	34,9%	30,5%	25,8%	22,2%	26,5%	19,4%	25,7%	22,2%	23,9%	
CENTRO	31,0%	29,7%	19,7%	12,4%	11,2%	27,7%	26,7%	25,3%	21,7%	
SUD	24,4%	27,6%	33,8%	50,4%	36,1%	35,1%	31,8%	26,3%	30,8%	
ISOLE	9,6%	12,1%	20,7%	15,0%	26,2%	17,9%	15,8%	26,3%	23,6%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	8.491	

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi il precedente par. 4.3), anche se vi sono differenze non trascurabili. Anche qui si rileva una flessione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord (nel 1995 era del 65,9% mentre nel 2010 è stata del 45,6%), e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole (nel 1995 era del 34% mentre nel 2010 è stata del 54,4%).

#### 4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al **cittadino non abiente** di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente non abiente** di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, perduta la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).

Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.


Confrontando ora il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

NAZIONALITA': PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
CITTADINI	79,9%	86,3%	91,0%	88,9%	87,3%	83,5%	80,4%	80,3%	79,7%	
STRANIERI	20,1%	13,7%	9,0%	11,1%	12,7%	16,5%	19,6%	19,7%	20,3%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.241	120.294	

La tabella indica come il peso percentuale degli stranieri abbia avuto un andamento a mo' di parabola concava, con il suo punto di minimo nel 1999 (9%); infatti, in entrambi gli anni 1995 e 2010, il peso percentuale è stato di circa il 20%.

Tuttavia il corrispondente grafico dei valori assoluti indica che, in ogni caso, anche il numero degli stranieri interessati è in crescita:





Considerando adesso *il totale dei soli minorenni*, suddiviso in cittadini e stranieri minorenni, per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

NAZIONALITA': MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
CITTADINI MIN.	63,4%	70,3%	75,0%	71,4%	70,5%	61,1%	58,9%	65,6%	65,0%
STRANIERI MIN.	36,6%	29,7%	25,0%	28,6%	29,5%	38,9%	41,1%	34,4%	35,0%
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>TOT. NAZ. MIN. INT.</b>	<b>7.415</b>	<b>10.305</b>	<b>8.174</b>	<b>9.290</b>	<b>8.059</b>	<b>12.248</b>	<b>11.129</b>	<b>8.523</b>	<b>8.491</b>

che mostra come, mediamente, circa il 33% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza che risulta significativamente superiore rispetto a quella della tabella precedente (ad esempio, nel 2010 le percentuali da confrontare sono, rispettivamente, il 20,3% e il 35,0%).

Limitando l'analisi alla distribuzione per area geografica *del totale dei soli stranieri*, si è avuto:

AREA GEOG.: STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
NORD	43,0%	43,2%	46,1%	39,4%	42,2%	35,2%	33,8%	33,8%	34,8%
CENTRO	50,1%	50,6%	38,4%	35,3%	32,0%	39,9%	39,8%	36,5%	36,1%
SUD	3,0%	3,6%	8,2%	17,7%	17,9%	17,1%	17,5%	18,2%	18,0%
ISOLE	3,9%	2,7%	7,2%	7,6%	7,9%	7,8%	9,0%	11,5%	11,1%
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>TOT. NAZ. STR. INT.</b>	<b>3.335</b>	<b>4.111</b>	<b>4.313</b>	<b>7.756</b>	<b>9.916</b>	<b>19.333</b>	<b>21.811</b>	<b>22.063</b>	<b>24.470</b>

I risultati mostrano che, anche qui, il fenomeno ha registrato una diminuzione del peso percentuale per l'area del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale per l'area del Sud-Isole; il peso del Centro-Nord resta tuttavia, al momento, sempre preponderante (70,9% nel 2010).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

ETA': STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
STRANIERI MAGG..	18,7%	25,6%	52,7%	65,7%	76,0%	75,3%	79,0%	86,7%	87,8%
STRANIERI MIN.	81,3%	74,4%	47,3%	34,3%	24,0%	24,7%	21,0%	13,3%	12,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.333	21.811	22.063	24.470

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (ossia cittadini e stranieri insieme; vedi la prima tabella del par. 4.5) ed evidenziano come il peso degli stranieri minorenni (12,2% nel 2010), peraltro fortemente decrescente nel periodo esaminato e addirittura tale da determinare una quasi perfetta inversione con il peso degli stranieri maggiorenni, sia stato sempre molto più elevato, per ogni anno considerato, rispetto a quello dell'intero gruppo dei cittadini e degli stranieri congiuntamente considerati (ad esempio il 7,1% nel 2010 della prima tabella del par. 4.5, da confrontare con il citato 12,2%).

#### 4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

UFFICIO GIUDIZIARIO	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
GIP+TRI+ASS	34,2%	49,8%	62,0%	62,2%	63,8%	64,4%	67,2%	67,5%	67,1%
DIST	5,5%	4,8%	5,8%	7,0%	7,7%	7,6%	8,1%	8,7%	8,2%
GdP					4,0%	5,3%	6,5%	7,7%	8,4%
CAP+AAP	21,0%	4,7%	6,5%	5,6%	5,0%	4,1%	3,4%	3,1%	3,1%
US+TS	4,5%	6,5%	8,6%	11,9%	9,2%	8,2%	4,7%	5,4%	6,2%
IPM+TRM+USM+TSM	31,7%	33,9%	16,9%	12,9%	10,1%	10,1%	9,7%	7,4%	6,9%
CAM	3,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.241	120.294

Nota: a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari  
TRI = Tribunale sede  
ASS = Corte di Assise  
DIST = Sezione distaccata di Tribunale  
GdP = Giudice di pace  
CAP = Corte di Appello  
AAP = Corte di Assise di Appello  
US = Ufficio di Sorveglianza  
TS = Tribunale di Sorveglianza  
IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni  
TRM = Tribunale minorenni  
USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni  
TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni  
CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati offerte dai propri sistemi informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di poter fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (è il caso ad esempio degli uffici che hanno sovente un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle persone interessate (il 67,1% nel 2010) si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati (analoga percentuale si ravvisa anche per i costi; vedi par. 6.6).

Si può notare anche un aumento, sempre in termini percentuali, delle persone presso le Sezioni distaccate di Tribunale ed i Giudici di Pace, e, di converso, una diminuzione presso gli uffici per i minorenni.

## 5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

### 5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggioresni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui ad ogni buon fine le tre identità indicate nel par. 4.2:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, essendo peraltro quest'ultimo equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; per questi ultimi si veda anche quanto precisato nel par. 4.2).

Per il periodo 1995-2010, anche il totale delle persone ammesse risulta molto elevato e presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la tab. del par. 4.2).

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
PERS. RICH. AMM.	55,7%	63,3%	83,2%	87,4%	91,0%	91,0%	91,5%	94,5%	95,1%	
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	36,7%	16,8%	12,6%	9,0%	9,0%	8,5%	5,5%	4,9%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. AMM.	15.000	26.911	41.073	59.775	68.855	103.009	97.951	95.457	103.075	

La sola differenza con la tabella delle persone interessate del par. 4.2., è che ora il peso delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. Il peso è solo di poco inferiore all'altro, in quanto viene ammesso mediamente circa l'85% delle persone richiedenti, come mostra la seguente tabella:


PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE									
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
84,1%	84,3%	83,8%	84,1%	87,4%	86,9%	87,2%	84,3%	85,1%	

Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse della tabella sopra riportata e' stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse e' stato rideterminato) con maggiore correttezza, come era stato fatto anche nella precedente Relazione dell'Agosto 2009, per tenere conto del fatto che, solitamente, per una piccola percentuale di richieste inoltrate nell'anno di rilevazione in esame (in genere solo il 4-5% del totale delle persone richiedenti), il giudice non riesce a decidere entro il 31 dicembre dell'anno stesso (sono in genere le richieste presentate negli ultimi giorni di dicembre, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta) e pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse (pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti).

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale piccola percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto l'85% nel 2010).

In termini assoluti, abbiamo il seguente grafico:

**Persone ammesse al patrocinio penale: persone richiedenti ammesse e minorenni ammessi d'ufficio (anni 1995-2010)**



## 5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del decreto di ammissione. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad es. una intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione).

I dati, disponibili solo fino al 2002, mostrano che le persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione sono in numero decisamente marginale rispetto al totale delle persone richiedenti ammesse:

REVOCHE SU PERSONE RICHIEDENTI AMMESSE (%)							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
3,5%	2,9%	3,3%	3,4%	2,2%	1,5%	1,5%	1,4%

Proprio per la marginalità della percentuale, questo dato non è stato più richiesto agli uffici giudiziari, anche perché comportava per loro non poche difficoltà nel conteggiare esattamente tutte le revoche corrispondenti alle istanze emesse in un dato anno, potendo la revoca avvenire anche molto tempo dopo.

### 5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggiores e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme 'erroneamente' anticipate.

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni per i quali vi è stato successivamente il recupero delle somme in rapporto al totale dei minorenni ammessi d'ufficio (si vedano anche le precisazioni degli ultimi due capoversi del par. 4.2), abbiamo la seguente tabella,

MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO CON RECUPERO SOMME SUL TOT. MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (%)							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
11,1%	11,3%	6,0%	4,8%	5,2%	5,2%	3,1%	5,5%

con considerazioni analoghe alle revoche del paragrafo precedente riguardo l'entità delle percentuali e la difficoltà nel conteggio da parte degli uffici giudiziari.

## 6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

### 6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (quelle relative alle copie degli atti processuali quando necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte,...).

Il monitoraggio rileva il totale delle spese anticipate dallo Stato, ossia il complesso delle spese pagate dall'erario, relative al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricade nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati molto vicini tra loro).

I citati motivi di praticità e di esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolare modo al fatto che tutti gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per il loro territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone successivamente notizia all'ufficio giudiziario 'delegante'.

Qualora tuttavia il funzionario delegato non disponesse più di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, dovrà di norma attendere lo stanziamento di nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto al pagamento delle spese di giustizia si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

## 6.2) Ulteriori considerazioni

Fino al 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in due gruppi: onorari e spese per difensori, e altri onorari ed altre spese. Dal 2003, poiché si è constatato che gli onorari per difensori costituiscono da soli più del 90% del totale, è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solamente gli onorari per difensori ed il totale complessivo delle spese.

Non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene infine condannata, nell'ambito del processo in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato, non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono infatti denominati 'costi lordi'). Considerato comunque che queste due poste sono di segno opposto ed in genere di piccola entità, i valori esposti nel prosieguo si possono ugualmente considerare ben significativi per l'analisi.

D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto indicato nel punto b) del par. 1.3, relativamente al problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari.

Poiché le stime dei dati mancanti sono state effettuate solo per gli anni 2005-2010, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli di tale secondo periodo della serie storica, e sono stati allo scopo anche qui separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (*le usuali tre linee contigue per separare i due periodi*).



### 6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale **in termini nominali** (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2003	91,0%		9,0%		100,0%	€ 61.435.329
2005	92,4%		7,6%		100,0%	€ 88.177.241
2007	93,7%		6,3%		100,0%	€ 87.867.315
2009	96,0%		4,0%		100,0%	€ 87.595.773
2010	95,2%		4,8%		100,0%	€ 87.080.432

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori costituiscano la quasi totalità (quasi sempre più del 90%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto limitati, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutti gli altri tipi di spesa.

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato 1995-2010, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di un dato anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia da un anno all'altro a motivo del crescente tasso di inflazione e pertanto, al fine di essere comparabile con le valute di altri anni, deve essere riconvertita esprimendola a prezzi di un dato anno preso come 'base' (nel nostro caso viene scelto come 'base' l'ultimo anno della serie storica, ossia l'anno 2010).

### 6.4) Costi lordi in termini reali

Come detto, per una più corretta comparabilità dei costi nell'intero periodo esaminato, consideriamo i dati della tabella del precedente paragrafo 6.3 e rideterminiamo i corrispondenti costi lordi complessivi ed anche una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio) entrambi **in termini reali, ossia espressi ai prezzi dell'ultimo anno della serie storica, ovvero l'anno 2010**, secondo gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall'ISTAT.

Abbiamo la seguente tabella:


	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI 2010		
	PERSONE AMMESSE	COSTI LORDI TOTALI	COSTI PRO-CAPITE (stima)
1995	15.000	€ 5.588.441	-----
1997	26.911	€ 13.263.548	€ 626
1999	41.074	€ 26.718.024	€ 765
2001	58.560	€ 37.954.363	€ 858
2003	65.500	€ 69.848.640	€ 924
2005	103.009	€ 96.604.031	€ 1.263
2007	97.951	€ 92.801.736	€ 927
2009	95.457	€ 88.976.593	€ 902
2010	103.075	€ 87.080.431	€ 912

Appare importante ribadire che i costi lordi pro-capite riportati nella tabella sono solo una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite reali che sono ignoti, in quanto se da un lato si conoscono i costi totali per l'anno esaminato, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio che ha determinato quei costi, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione.

Tale stima è stata qui ottenuta rapportando i costi lordi totali dell'anno in esame, in termini reali, con il numero di persone ammesse l'anno precedente, supponendo, per ipotesi, che l'esborso avvenga mediamente un anno dopo l'ammissione al beneficio. Pertanto i costi lordi pro-capite in termini reali sopra riportati sono da considerarsi solo una stima di quelli veri, pur potendo comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno.

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2010, abbiamo, in termini grafici:

**Costi lordi del patrocinio penale a prezzi 2010 (in milioni di euro; anni 1995 - 2010)**



Fermo restando quanto detto alla fine del paragrafo 6.2 circa la non piena comparabilità dei dati degli anni 1995-2004 con quelli degli anni 2005-2010 a motivo delle stime dei dati mancanti operate solo relativamente a quest'ultimo periodo, dal grafico si può comunque osservare come i costi lordi totali abbiano registrato un forte aumento fino all'anno 2005, che

rimane ancora l'anno di 'picco' della serie storica, per poi assumere un andamento che appare lievemente decrescente.

### 6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:


AREA GEOG.	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
NORD	47,5%	51,5%	25,9%	22,4%	29,2%	29,8%	28,6%	26,8%	24,4%	
CENTRO	21,8%	11,6%	14,5%	15,5%	12,4%	15,3%	17,7%	18,3%	18,3%	
SUD	16,6%	19,3%	27,4%	32,7%	32,1%	31,4%	28,7%	28,6%	28,3%	
ISOLE	14,1%	17,6%	32,1%	29,4%	26,3%	23,5%	25,0%	26,3%	29,0%	
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2010)	€ 5,6	€ 13,3	€ 26,7	€ 38,0	€ 69,8	€ 96,6	€ 92,8	€ 89,0	€ 87,1	

I valori percentuali ricalcano, sia pure con alcune differenze, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio (vedi par. 4.3, 'Area geografica'). Anche per i costi si registra una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole.

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2010 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

AREA GEOG.	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI 2010									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	
NORD	€ 2,7	€ 6,8	€ 6,9	€ 8,5	€ 20,4	€ 28,8	€ 26,5	€ 23,9	€ 21,3	
CENTRO	€ 1,2	€ 1,5	€ 3,9	€ 5,9	€ 8,7	€ 14,8	€ 16,4	€ 16,2	€ 15,9	
SUD	€ 0,9	€ 2,6	€ 7,3	€ 12,4	€ 22,4	€ 30,3	€ 26,6	€ 25,4	€ 24,6	
ISOLE	€ 0,8	€ 2,3	€ 8,6	€ 11,1	€ 18,3	€ 22,7	€ 23,2	€ 23,4	€ 25,2	
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2010)	€ 5,6	€ 13,3	€ 26,7	€ 38,0	€ 69,8	€ 96,6	€ 92,8	€ 89,0	€ 87,1	

Graficamente si ha:



ove si può notare come l'area geografica con i costi maggiori sia, al momento, il Sud (per una migliore leggibilità del grafico si sono riportati solo i valori di quest'area geografica).

#### 6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo di pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono qui riportati a partire dal 2001:

UFFICIO GIUDIZIARIO	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)					
	2001	2003	2005	2007	2009	2010
GIP+TRI+ASS	70,4%	68,5%	65,7%	62,5%	64,8%	63,3%
DIST	6,0%	5,6%	6,8%	6,9%	7,6%	8,1%
GdP	-----	1,0%	2,7%	2,9%	4,2%	4,6%
CAP+AAP	12,6%	17,2%	17,9%	19,8%	17,4%	18,1%
US+TS	3,2%	3,9%	3,1%	3,7%	2,4%	2,1%
IPM+TRM+USM+TSM	7,2%	3,5%	3,4%	4,1%	3,4%	3,6%
CAM	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2010)	€ 38,0	€ 69,8	€ 96,6	€ 92,8	€ 89,0	€ 87,1

Nota: a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede  
ASS = Corte di Assise  
DIST = Sezione distaccata di Tribunale  
GdP = Giudice di pace  
CAP = Corte di Appello  
AAP = Corte di Assise di Appello  
US = Ufficio di Sorveglianza  
TS = Tribunale di Sorveglianza  
IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni  
TRM = Tribunale minorenni  
USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni  
TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni  
CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggior parte dei costi (circa il 63% nel 2010) si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Residuali sono i costi presso gli Uffici per i minorenni (circa il 4% nel 2010).

Come detto anche nel par. 4.7, le aggregazioni dei costi tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati offerte dai propri sistemi informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (è il caso ad esempio degli uffici che hanno sovente un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni; vedi anche le identiche considerazioni alla fine del par. 4.7).

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02:  
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"**

relativamente al:

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE**

**TABELLE: ANNO 2010**

**AVVERTENZE:**

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL GIUGNO 2011
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

<b>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (persone interessate e ammesse, costi):</b>				
<b>ANNO 2010</b>				
<b>Persone interessate</b>	<b>Persone ammesse</b>	<b>Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)</b>	<b>costi per onorari per difensori (IVA inclusa)</b>	<b>altri costi</b>
120.294	103.075	€ 87.080.432	€ 82.883.066	€ 4.197.365
		100,0%	95,2%	4,8%

(\*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

**AVVERTENZE:**

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL GIUGNO 2011
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia  
 Direzione Generale della giustizia penale - Ufficio I - Reparto Dati statistici e monitoraggio

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" relativamente al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE: ANNO 2010						
Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale						
Tot. persone interessate	per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio		per qualifica giuridica		per nazionalità	
	persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	minorenni ammessi d'ufficio (2)	indagati, imputati, resp. civ., obbl. pec., condannati	persone offese, persone danneggiate	italiani	stranieri
120.294	115.237	5.057	110.173	10.121	95.824	24.470
100,0%	95,8%	4,2%	91,6%	8,4%	79,7%	20,3%

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

Persone richiedenti (maggiorrenni e minorenni) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (1)			
Tot. persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	persone richiedenti ammesse (3)	persone richiedenti non ammesse	perc. di ammissione = (pers. rich. ammesse / pers. richiedenti)
115.237	98.018	17.219	85,1%
100,0%	85,1%	14,9%	

Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	
Tot. persone ammesse	minorenni ammessi d'ufficio (2)
103.075	5.057
100,0%	4,9%

NOTA: i numeri tra parentesi indicano gli aggregati uguali

Costi lordi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale a prezzi 2010 (*)	
Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	altri costi
€ 87.080.432	€ 4.197.365
100,0%	4,8%

(\*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2010

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	UFFICI PER I MAGGIORENNI							UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM	
<b>NORD</b>											
TORINO	8.209	7.493	5.648	164	751	187	743	716	697	19	
MILANO	6.744	6.154	4.733	390	378	163	490	590	590	0	
BOLZANO	262	229	129	41	21	7	31	33	33	0	
BRESCIA	1.595	1.470	1.170	64	88	66	82	125	125	0	
TRENTO	588	492	352	14	56	25	45	96	92	4	
VENEZIA	2.610	2.562	1.888	130	223	67	254	48	48	0	
TRIESTE	1.471	1.469	1.168	66	133	53	49	2	0	2	
GENOVA	4.320	4.083	3.021	211	430	142	279	237	235	2	
BOLOGNA	5.313	5.127	4.091	246	350	194	246	186	185	1	
<b>TOTALE</b>	<b>31.112</b>	<b>29.079</b>	<b>22.200</b>	<b>1.326</b>	<b>2.430</b>	<b>904</b>	<b>2.219</b>	<b>2.033</b>	<b>2.005</b>	<b>28</b>	
<b>CENTRO</b>											
FIRENZE	5.995	5.600	3.967	503	516	214	400	395	390	5	
PERUGIA	1.711	1.680	1.177	150	86	64	203	31	31	0	
ANCONA	3.614	3.527	2.475	410	422	118	102	87	87	0	
R O M A	12.395	11.064	9.210	567	324	481	482	1.331	1.264	67	
<b>TOTALE</b>	<b>23.715</b>	<b>21.871</b>	<b>16.829</b>	<b>1.630</b>	<b>1.348</b>	<b>877</b>	<b>1.187</b>	<b>1.844</b>	<b>1.772</b>	<b>72</b>	
<b>SUD</b>											
L'AQUILA	5.239	5.010	3.602	381	483	97	447	229	224	5	
CAMPOBASSO	816	788	542	109	49	23	65	28	28	0	
NAPOLI	8.129	7.463	5.305	1.256	276	275	351	666	663	3	
SALERNO	2.288	2.223	1.158	399	213	130	323	65	52	13	
BARI	3.323	2.611	1.364	641	363	122	121	712	695	17	
LECCE	3.604	3.405	2.030	678	387	112	198	199	191	8	
POTENZA	1.517	1.461	1.164	143	38	41	75	56	56	0	
CATANZARO	5.800	5.492	4.186	147	832	138	189	308	308	0	
REGGIO C.	2.421	2.226	1.647	256	121	84	118	195	195	0	
TARANTO	1.392	1.236	719	117	180	76	144	156	153	3	
<b>TOTALE</b>	<b>34.529</b>	<b>31.915</b>	<b>21.717</b>	<b>4.127</b>	<b>2.942</b>	<b>1.098</b>	<b>2.031</b>	<b>2.614</b>	<b>2.565</b>	<b>49</b>	
<b>ISOLE</b>											
PALERMO	13.143	12.288	8.943	873	1.063	225	1.184	855	851	4	
MESSINA	2.236	2.029	1.341	242	268	50	128	207	202	5	
CALTANISSETTA	2.215	2.050	1.531	0	370	85	64	165	156	9	
CATANIA	6.876	6.512	4.256	1.061	752	264	179	364	347	17	
CAGLIARI	4.362	4.062	2.495	432	668	118	349	300	300	0	
SASSARI	2.106	1.997	1.389	213	240	56	99	109	109	0	
<b>TOTALE</b>	<b>30.938</b>	<b>28.938</b>	<b>19.955</b>	<b>2.821</b>	<b>3.361</b>	<b>798</b>	<b>2.003</b>	<b>2.000</b>	<b>1.965</b>	<b>35</b>	
<b>RIEPILOGO</b>											
NORD	31.112	29.079	22.200	1.326	2.430	904	2.219	2.033	2.005	28	
CENTRO	23.715	21.871	16.829	1.630	1.348	877	1.187	1.844	1.772	72	
SUD	34.529	31.915	21.717	4.127	2.942	1.098	2.031	2.614	2.565	49	
ISOLE	30.938	28.938	19.955	2.821	3.361	798	2.003	2.000	1.965	35	
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>120.294</b>	<b>111.803</b>	<b>80.701</b>	<b>9.904</b>	<b>10.081</b>	<b>3.677</b>	<b>7.440</b>	<b>8.491</b>	<b>8.307</b>	<b>184</b>	
% su pers. int.	100,0%	92,9%	67,1%	8,2%	8,4%	3,1%	6,2%	7,1%	6,9%	0,2%	

## LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE	CAP = CORTE DI APPELLO
TRI = TRIBUNALE	AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
ASS = CORTE DI ASSISE	US = UFFICIO DI SOVRIGLIANZA
DIST = SEZ. DISTACCATA DI TRIBUNALE	TS = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA
GDP = GIUDICE DI PACE	

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
USM = UFFICIO DI SOVRIGLIANZA PER I MINORENNI
TSM = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA PER I MINORENNI

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

## PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

## ANALISI PER NAZIONALITA' ED ETA': ANNO 2010

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	CITTADINI			STRANIERI		
		Tot. Cittadini	Cittadini maggiorenni	Cittadini minorenni	Tot. Stranieri	Stranieri maggiorenni	Stranieri minorenni
NORD							
TORINO	8.209	6.127	5.835	292	2.082	1.658	424
MILANO	6.744	4.543	4.303	240	2.201	1.851	350
BOLZANO	262	182	159	23	80	70	10
BRESCIA	1.595	1.132	1.096	36	463	374	89
TRENTO	588	424	365	59	164	127	37
VENEZIA	2.610	2.041	2.016	25	569	546	23
TRIESTE	1.471	1.200	1.200	0	271	269	2
GENOVA	4.320	3.048	2.996	52	1.272	1.087	185
BOLOGNA	5.313	3.911	3.781	130	1.402	1.346	56
<b>TOTALE</b>	<b>31.112</b>	<b>22.608</b>	<b>21.751</b>	<b>857</b>	<b>8.504</b>	<b>7.328</b>	<b>1.176</b>
CENTRO							
FIRENZE	5.995	4.104	3.961	143	1.891	1.639	252
PERUGIA	1.711	1.004	987	17	707	693	14
ANCONA	3.614	2.384	2.350	34	1.230	1.177	53
R O M A	12.395	7.378	6.984	394	5.017	4.080	937
<b>TOTALE</b>	<b>23.715</b>	<b>14.870</b>	<b>14.282</b>	<b>588</b>	<b>8.845</b>	<b>7.589</b>	<b>1.256</b>
SUD							
L'AQUILA	5.239	4.194	4.065	129	1.045	945	100
CAMPOBASSO	816	694	672	22	122	116	6
NAPOLI	8.129	6.868	6.271	597	1.261	1.192	69
SALERNO	2.288	1.917	1.861	56	371	362	9
BARI	3.323	3.034	2.336	698	289	275	14
LECCE	3.604	3.298	3.142	156	306	263	43
POTENZA	1.517	1.432	1.379	53	85	82	3
CATANZARO	5.800	5.244	4.959	285	556	533	23
REGGIO C.	2.421	2.126	1.956	170	295	270	25
TARANTO	1.392	1.315	1.168	147	77	68	9
<b>TOTALE</b>	<b>34.529</b>	<b>30.122</b>	<b>27.809</b>	<b>2.313</b>	<b>4.407</b>	<b>4.106</b>	<b>301</b>
ISOLE							
PALERMO	13.143	12.083	11.382	701	1.060	906	154
MESSINA	2.236	2.053	1.863	190	183	166	17
CALTANISSETTA	2.215	2.075	1.928	147	140	122	18
CATANIA	6.876	6.123	5.776	347	753	736	17
CAGLIARI	4.362	4.033	3.762	271	329	300	29
SASSARI	2.106	1.857	1.756	101	249	241	8
<b>TOTALE</b>	<b>30.938</b>	<b>28.224</b>	<b>26.467</b>	<b>1.757</b>	<b>2.714</b>	<b>2.471</b>	<b>243</b>
RIEPILOGO							
NORD	31.112	22.608	21.751	857	8.504	7.328	1.176
CENTRO	23.715	14.870	14.282	588	8.845	7.589	1.256
SUD	34.529	30.122	27.809	2.313	4.407	4.106	301
ISOLE	30.938	28.224	26.467	1.757	2.714	2.471	243
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>120.294</b>	<b>95.824</b>	<b>90.309</b>	<b>5.515</b>	<b>24.470</b>	<b>21.494</b>	<b>2.976</b>
% su pers. int.	100,0%	79,7%	75,1%	4,6%	20,3%	17,9%	2,5%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER QUALIFICA GIURIDICA: ANNO 2010

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	INDAGATI, IMPUTATI, RESP. CIV., OBBL. PEC., CONDANNATI	PERSONE OFFESE, PERSONE DANNEGGIATE
<b>NORD</b>			
TORINO	8.209	7.525	684
MILANO	6.744	6.247	497
BOLZANO	262	252	10
BRESCIA	1.595	1.462	133
TRENTO	588	534	54
VENEZIA	2.610	2.393	217
TRIESTE	1.471	1.359	112
GENOVA	4.320	3.958	362
BOLOGNA	5.313	4.824	489
<b>TOTALE</b>	<b>31.112</b>	<b>28.554</b>	<b>2.558</b>
<b>CENTRO</b>			
FIRENZE	5.995	5.650	345
PERUGIA	1.711	1.594	117
ANCONA	3.614	3.284	330
R O M A	12.395	11.800	595
<b>TOTALE</b>	<b>23.715</b>	<b>22.328</b>	<b>1.387</b>
<b>SUD</b>			
L'AQUILA	5.239	4.681	558
CAMPOBASSO	816	704	112
NAPOLI	8.129	7.713	416
SALERNO	2.288	2.086	202
BARI	3.323	3.011	312
LECCE	3.604	3.162	442
POTENZA	1.517	1.410	107
CATANZARO	5.800	5.086	714
REGGIO C.	2.421	2.255	166
TARANTO	1.392	1.225	167
<b>TOTALE</b>	<b>34.529</b>	<b>31.333</b>	<b>3.196</b>
<b>ISOLE</b>			
PALERMO	13.143	12.016	1.127
MESSINA	2.236	2.015	221
CALTANISSETTA	2.215	1.862	353
CATANIA	6.876	6.185	691
CAGLIARI	4.362	3.929	433
SASSARI	2.106	1.951	155
<b>TOTALE</b>	<b>30.938</b>	<b>27.958</b>	<b>2.980</b>
<b>RIEPILOGO</b>			
NORD	31.112	28.554	2.558
CENTRO	23.715	22.328	1.387
SUD	34.529	31.333	3.196
ISOLE	30.938	27.958	2.980
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>120.294</b>	<b>110.173</b>	<b>10.121</b>
<b>% su pers. int.</b>	<b>100,0%</b>	<b>91,6%</b>	<b>8,4%</b>

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2010

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
			TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1)	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
<b>NORD</b>						
TORINO	8.209	7.055	7.652	6.498	1.154	557
MILANO	6.744	5.552	6.264	5.072	1.192	480
BOLZANO	262	217	252	207	45	10
BRESCIA	1.595	1.285	1.496	1.186	310	99
TRENTO	588	475	526	413	113	62
VENEZIA	2.610	2.068	2.609	2.067	542	1
TRIESTE	1.471	1.139	1.469	1.137	332	2
GENOVA	4.320	3.764	4.135	3.579	556	185
BOLOGNA	5.313	4.502	5.189	4.378	811	124
<b>TOTALE</b>	<b>31.112</b>	<b>26.057</b>	<b>29.592</b>	<b>24.537</b>	<b>5.055</b>	<b>1.520</b>
<b>CENTRO</b>						
FIRENZE	5.995	4.948	5.693	4.646	1.047	302
PERUGIA	1.711	1.436	1.710	1.435	275	1
ANCONA	3.614	2.988	3.578	2.952	626	36
R O M A	12.395	10.577	11.204	9.386	1.818	1.191
<b>TOTALE</b>	<b>23.715</b>	<b>19.949</b>	<b>22.185</b>	<b>18.419</b>	<b>3.766</b>	<b>1.530</b>
<b>SUD</b>						
L'AQUILA	5.239	4.603	5.108	4.472	636	131
CAMPOBASSO	816	601	806	591	215	10
NAPOLI	8.129	6.898	7.890	6.659	1.231	239
SALERNO	2.288	2.005	2.275	1.992	283	13
BARI	3.323	2.744	2.822	2.243	579	501
LECCE	3.604	2.994	3.542	2.932	610	62
POTENZA	1.517	1.267	1.498	1.248	250	19
CATANZARO	5.800	5.028	5.652	4.880	772	148
REGGIO C.	2.421	1.985	2.291	1.855	436	130
TARANTO	1.392	1.101	1.289	998	291	103
<b>TOTALE</b>	<b>34.529</b>	<b>29.226</b>	<b>33.173</b>	<b>27.870</b>	<b>5.303</b>	<b>1.356</b>
<b>ISOLE</b>						
PALERMO	13.143	11.934	12.825	11.616	1.209	318
MESSINA	2.236	1.886	2.170	1.820	350	66
CALTANISSETTA	2.215	1.962	2.172	1.919	253	43
CATANIA	6.876	6.173	6.866	6.163	703	10
CAGLIARI	4.362	4.006	4.184	3.828	356	178
SASSARI	2.106	1.882	2.070	1.846	224	36
<b>TOTALE</b>	<b>30.938</b>	<b>27.843</b>	<b>30.287</b>	<b>27.192</b>	<b>3.095</b>	<b>651</b>
<b>RIEPILOGO</b>						
NORD	31.112	26.057	29.592	24.537	5.055	1.520
CENTRO	23.715	19.949	22.185	18.419	3.766	1.530
SUD	34.529	29.226	33.173	27.870	5.303	1.356
ISOLE	30.938	27.843	30.287	27.192	3.095	651
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>120.294</b>	<b>103.075</b>	<b>115.237</b>	<b>98.018</b>	<b>17.219</b>	<b>5.057</b>
% su pers. int.	100,0%		95,8%	81,5%	14,3%	4,2%
				Perc. di accoglimento richiesta		85,1%

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2010

DISTRETTI	TOT. PERSONE AMMESSE	UFFICI PER I MAGGIORENNI						UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
<b>NORD</b>										
TORINO	7.055	6.337	4.739	143	725	176	554	718	699	19
MILANO	5.552	4.941	3.852	387	363	134	205	611	611	0
BOLZANO	217	184	98	34	20	3	29	33	33	0
BRESCIA	1.285	1.158	934	43	77	47	57	127	127	0
TRENTO	475	380	262	9	52	21	36	95	91	4
VENEZIA	2.068	2.027	1.507	117	194	50	159	41	41	0
TRIESTE	1.139	1.137	897	45	129	44	22	2	0	2
GENOVA	3.764	3.530	2.634	200	381	145	170	234	233	1
BOLOGNA	4.502	4.309	3.433	213	305	155	203	193	192	1
<b>TOTALE</b>	<b>26.057</b>	<b>24.003</b>	<b>18.356</b>	<b>1.191</b>	<b>2.246</b>	<b>775</b>	<b>1.435</b>	<b>2.054</b>	<b>2.027</b>	<b>27</b>
<b>CENTRO</b>										
FIRENZE	4.948	4.556	3.278	455	485	153	185	392	387	5
PERUGIA	1.436	1.414	1.040	126	76	42	130	22	22	0
ANCONA	2.988	2.904	2.087	331	361	98	27	84	84	0
ROMA	10.577	9.145	7.397	528	325	511	384	1.432	1.360	72
<b>TOTALE</b>	<b>19.949</b>	<b>18.019</b>	<b>13.802</b>	<b>1.440</b>	<b>1.247</b>	<b>804</b>	<b>726</b>	<b>1.930</b>	<b>1.853</b>	<b>77</b>
<b>SUD</b>										
L'AQUILA	4.603	4.377	3.097	339	483	101	357	226	221	5
CAMPOBASSO	601	575	363	105	44	21	42	26	26	0
NAPOLI	6.898	6.249	4.394	1.175	258	181	241	649	646	3
SALERNO	2.005	1.938	1.018	358	192	111	259	67	54	13
BARI	2.744	2.011	1.020	478	353	96	64	733	716	17
LECCE	2.994	2.828	1.716	595	341	75	101	166	158	8
POTENZA	1.267	1.212	1.007	113	38	13	41	55	55	0
CATANZARO	5.028	4.702	3.591	106	797	121	87	326	326	0
REGGIO C.	1.985	1.793	1.387	181	102	54	69	192	192	0
TARANTA	1.101	938	512	103	139	58	126	163	160	3
<b>TOTALE</b>	<b>29.226</b>	<b>26.623</b>	<b>18.105</b>	<b>3.553</b>	<b>2.747</b>	<b>831</b>	<b>1.387</b>	<b>2.603</b>	<b>2.554</b>	<b>49</b>
<b>ISOLE</b>										
PALERMO	11.934	11.057	8.177	842	1.006	190	842	877	873	4
MESSINA	1.886	1.723	1.105	225	263	38	92	163	159	4
CALTANISSETTA	1.962	1.814	1.360	0	338	70	46	148	139	9
CATANIA	6.173	5.807	3.848	920	719	249	71	366	349	17
CAGLIARI	4.006	3.709	2.247	411	650	102	299	297	297	0
SASSARI	1.882	1.779	1.233	192	233	56	65	103	103	0
<b>TOTALE</b>	<b>27.843</b>	<b>25.889</b>	<b>17.970</b>	<b>2.590</b>	<b>3.209</b>	<b>705</b>	<b>1.415</b>	<b>1.954</b>	<b>1.920</b>	<b>34</b>
<b>RIEPILOGO</b>										
NORD	26.057	24.003	18.356	1.191	2.246	775	1.435	2.054	2.027	27
CENTRO	19.949	18.019	13.802	1.440	1.247	804	726	1.930	1.853	77
SUD	29.226	26.623	18.105	3.553	2.747	831	1.387	2.603	2.554	49
ISOLE	27.843	25.889	17.970	2.590	3.209	705	1.415	1.954	1.920	34
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>103.075</b>	<b>94.534</b>	<b>68.233</b>	<b>8.774</b>	<b>9.449</b>	<b>3.115</b>	<b>4.963</b>	<b>8.541</b>	<b>8.354</b>	<b>187</b>
<b>% su pers. amm.</b>	<b>100,0%</b>	<b>91,7%</b>	<b>66,2%</b>	<b>8,5%</b>	<b>9,2%</b>	<b>3,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,2%</b>

## LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE  
 TRI = TRIBUNALE  
 ASS = CORTE DI ASSISE  
 DIST = SEZ. DISTACCATA DI TRIBUNALE  
 GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO  
 AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO  
 US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA  
 TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI  
 TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI  
 CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI  
 USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI  
 TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

COSTI TOTALI (1) E PRO-CAPITE (2) DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO (in Euro): ANNO 2010

DISTRETTI	TOT. COSTI (in Euro) (IVA inclusa) (1)	di cui ONORARI PER DIFENSORI (IVA inclusa) (1)	MAGGIORENNI					MINORENNI		
			Tot. costi per maggiorenni	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	Tot. costi per minorenni	IPM + TRM + USM + TSM
<b>NORD</b>										
TORINO	5.512.545	5.169.551	3.271.268	187.298	360.994	1.220.664	286.333	185.988	175.811	10.177
MILANO	3.947.369	3.759.323	2.860.004	276.194	180.188	224.500	75.382	331.101	331.101	0
BOLZANO	394.833	377.966	274.083	41.011	2.034	34.387	14.948	28.370	26.524	1.846
BRESCIA	1.012.948	959.886	681.325	43.568	49.094	154.035	57.314	57.314	57.314	0
TRENTO	381.589	351.261	222.210	10.648	31.621	68.848	18.187	32.075	20.107	11.968
VENEZIA	2.067.209	1.951.688	1.475.607	124.760	79.672	334.926	32.809	19.434	19.434	0
TRIESTE	967.619	930.586	512.530	81.227	55.355	306.856	9.613	2.038	0	2.038
GENOVA	3.427.957	3.273.320	2.420.371	164.607	212.062	527.185	77.289	26.442	26.442	0
BOLOGNA	3.560.906	3.136.178	2.715.037	136.014	163.311	438.723	23.906	83.915	83.915	0
<b>TOTALE</b>	<b>21.274.975</b>	<b>20.109.761</b>	<b>14.432.435</b>	<b>1.065.328</b>	<b>1.134.330</b>	<b>3.310.124</b>	<b>566.080</b>	<b>766.677</b>	<b>740.648</b>	<b>26.029</b>
<b>CENTRO</b>										
FIRENZE	4.011.388	3.861.036	2.661.891	433.442	202.515	556.740	54.294	102.506	101.576	930
PERUGIA	863.765	834.660	478.871	104.282	57.149	144.821	78.252	391	391	0
ANCONA	2.036.630	1.986.823	1.184.236	282.793	192.730	319.422	15.090	42.359	42.359	0
R.O.M.A.	9.027.145	8.752.039	5.920.053	441.634	99.011	1.991.530	242.461	332.456	332.456	0
<b>TOTALE</b>	<b>15.938.928</b>	<b>15.434.557</b>	<b>10.245.051</b>	<b>1.262.151</b>	<b>551.404</b>	<b>3.012.513</b>	<b>390.097</b>	<b>477.712</b>	<b>476.782</b>	<b>930</b>
<b>SUD</b>										
L'AQUILA	2.337.674	2.121.979	1.183.641	238.031	220.147	114.759	117.571	154.033	152.593	1.440
CAMPOMASSO	467.503	450.184	320.384	40.806	29.339	55.189	6.841	14.944	14.944	0
NAPOLI	5.130.645	4.530.625	3.242.274	621.751	70.747	936.346	78.832	180.696	180.696	0
SALERNO	1.148.242	1.069.717	714.275	62.467	47.887	228.673	58.276	36.665	26.656	10.009
BARI	2.892.784	2.800.993	1.367.975	462.548	101.480	573.469	13.223	374.089	342.986	31.103
LECCE	3.455.514	3.400.202	1.659.024	547.083	131.249	1.037.750	48.407	32.001	21.100	10.901
POTENZA	1.229.551	1.164.884	907.661	64.759	41.844	159.196	28.864	27.227	27.227	0
CATANZARO	5.355.445	4.686.977	3.647.489	73.173	307.275	1.199.444	22.418	105.646	105.646	0
REGGIO C.	1.900.024	1.868.701	1.420.697	135.513	18.573	237.760	20.692	66.788	66.788	0
TARANTO	726.618	711.101	262.692	96.314	62.247	221.592	61.759	22.015	22.015	0
<b>TOTALE</b>	<b>24.644.000</b>	<b>22.805.364</b>	<b>15.035.604</b>	<b>2.342.444</b>	<b>1.000.768</b>	<b>4.764.177</b>	<b>456.882</b>	<b>1.014.104</b>	<b>960.651</b>	<b>53.453</b>
<b>ISOLE</b>										
PALERMO	10.918.805	10.654.931	6.999.337	863.297	511.169	1.775.544	235.509	533.949	490.574	43.375
MESSINA	1.642.387	1.531.420	974.194	158.616	85.314	304.210	68.934	51.119	51.119	0
CALTANISSETTA	2.043.250	1.988.376	1.340.690	143.164	463.444	19.246	76.707	68.744	68.744	7.963
CATANIA	6.270.903	6.124.983	3.355.630	920.308	237.430	1.545.660	31.285	180.590	125.299	55.291
CAGLIARI	2.894.083	2.825.923	1.772.306	335.856	246.841	301.244	71.515	166.322	160.534	5.788
SASSARI	1.453.100	1.407.752	949.876	98.299	53.866	261.434	26.701	62.924	62.924	0
<b>TOTALE</b>	<b>25.222.528</b>	<b>24.533.385</b>	<b>15.392.033</b>	<b>2.376.376</b>	<b>1.277.783</b>	<b>4.651.536</b>	<b>181.175</b>	<b>338.104</b>	<b>313.275</b>	<b>61.217</b>
<b>RIPILOGO</b>										
NORD	21.274.975	20.109.761	14.432.435	1.065.328	1.134.330	3.310.124	566.080	766.677	740.648	26.029
CENTRO	15.938.928	15.434.557	10.245.051	1.262.151	551.404	3.012.513	390.097	477.712	476.782	930
SUD	24.644.000	22.805.364	15.035.604	2.342.444	1.000.768	4.764.177	456.882	1.014.104	960.651	53.453
ISOLE	25.222.528	24.533.385	15.392.033	2.376.376	1.277.783	4.651.536	181.175	338.104	313.275	61.217
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>€ 87.080.452</b>	<b>€ 82.883.066</b>	<b>€ 55.106.123</b>	<b>€ 7.046.299</b>	<b>€ 3.994.306</b>	<b>€ 15.738.350</b>	<b>€ 1.866.249</b>	<b>€ 3.330.104</b>	<b>€ 3.137.275</b>	<b>€ 192.829</b>
% su tot. costi	100,0%	95,2%	63,3%	8,1%	4,6%	18,1%	2,1%	3,8%	3,6%	0,2%

**COSTI PRO-CAPITE (2)**  
**€ 912**

LEGENDA:  
 IPT = UFF. GIUPGUP e/o TRIBUNALE  
 TRI = TRIBUNALE  
 ASS = CORTE DI ASSISE  
 DIST = SEZ. DISTACCAT. DI TRIBUNALE  
 GDP = GIUDICE DI PACE  
 CAP = CORTE DI APPELLO  
 AAP = CORTE DI APPELLO  
 US = UFFICIO DI SOVRIGLIANZA  
 TS = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA  
 IPM = UFF. GIUPGUP e/o TRIBUNALE MINORENNI  
 TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI  
 USM = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA PER I MINORENNI  
 TSM = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA PER I MINORENNI  
 CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI

(1) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate  
 (2) = i costi pro-capite sono stati stimati e sono pertanto approssimativi, pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno. I costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo, in quanto l'esborso può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione (la stima dei costi pro-capite è stata ottenuta mediante il rapporto tra i costi totali dell'anno in esame e le persone ammesse l'anno precedente)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

COSTI TOTALI (1) E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (2) DEL  
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)

ANNI 1995 - 2010



COSTI TOTALI E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (1) (2) IN TERMINI NOMINALI

ANNO	Costi totali (in termini nominali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini nominali)
1995	€ 4.069.059	15.000	€ 271,27
1996	€ 6.655.837	21.164	€ 314,44
1997	€ 10.214.341	26.911	€ 379,58
1998	€ 16.619.270	34.886	€ 476,41
1999	€ 21.269.643	41.074	€ 517,88
2000	€ 32.467.599	44.201	€ 734,57
2001	€ 31.811.461	58.560	€ 541,71
2002	€ 45.153.318	75.534	€ 597,77
2003	€ 61.435.329	65.500	€ 937,87
2004	€ 65.916.220	76.483	€ 861,72
2005	€ 88.177.241	103.009	€ 856,00
2006	€ 79.225.175	100.029	€ 791,91
2007	€ 87.867.315	97.951	€ 897,15
2008	€ 86.908.775	98.594	€ 871,34
2009	€ 87.595.773	95.457	€ 917,78
2010	€ 87.080.432	103.075	€ 844,78

AVVERTENZA: I DATI NON Pervenuti degli anni 2005-2010 sono stati stimati

(1) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

(2) = i costi pro-capite sono stati stimati e sono pertanto approssimativi, pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno. I costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo, in quanto l'esborso può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione (la stima dei costi pro-capite è stata ottenuta mediante il rapporto tra i costi totali dell'anno in esame e le persone ammesse l'anno precedente)



ANNO	INDICE
1995	1,373
1996	1,321
1997	1,299
1998	1,276
1999	1,256
2000	1,225
2001	1,193
2002	1,165
2003	1,137
2004	1,114
2005	1,096
2006	1,074
2007	1,056
2008	1,023
2009	1,016
2010	1,000

COSTI TOTALI E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (1) (2) IN TERMINI REALI (a prezzi 2010)

ANNO	Costi totali (in termini reali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini reali)
1995	€ 5.588.441	15.000	€ 372,56
1996	€ 8.793.573	21.164	€ 415,58
1997	€ 13.263.548	26.911	€ 492,83
1998	€ 21.203.896	34.886	€ 607,96
1999	€ 26.718.024	41.074	€ 649,83
2000	€ 39.760.813	44.201	€ 899,54
2001	€ 37.954.363	58.560	€ 648,11
2002	€ 52.552.484	75.534	€ 695,78
2003	€ 69.848.640	65.500	€ 1.065,31
2004	€ 73.449.502	76.483	€ 947,12
2005	€ 96.604.031	103.009	€ 937,87
2006	€ 85.079.198	100.029	€ 847,51
2007	€ 92.801.736	97.951	€ 947,12
2008	€ 88.878.136	98.594	€ 900,74
2009	€ 88.976.593	95.457	€ 931,91
2010	€ 87.080.431	103.075	€ 844,78

AVVERTENZA: I DATI NON Pervenuti degli anni 2005-2010 sono stati stimati